



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 15 del 22/04/2024.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15.04.2024 N. 4254/PROT. DAL GRUPPO CONSILIARE "IMPEGNO PER PINE'", AVENTE AD OGGETTO "APPLICAZIONE DEL SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI E CONCESSIONI COMUNALI".

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di Aprile alle ore 19:13 nella sala Esposizioni Pinè Mondiale del Centro Congressi Pinè 1000, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	VOTO	NOMINATIVO	P	A	VOTO
GIOVANNINI CARLO	P		Contrario	FEDEL MIRKO	P		Contrario
SANTUARI ALESSANDRO	P		Contrario	BERNARDI LORIS		A G	
MORELLI PIERO	P		Contrario	DALLAPICCOLA GRETA	P		Contrario
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Contrario	FONTANA STEFANO	P		Astenuto
GENNARI CLAUDIO	P		Contrario	VILIOTTI ELISA	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO		A G		GIOVANNINI IVAN	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Contrario	FEDEL DAMIANO	P		Favorevole
LAZZARO PAOLO	P		Contrario	GRISENTI BRUNO		A G	
RIZZI DANIELE	P		Contrario	MICHELI SIMONE	P		Contrario

Presenti: 15 - Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: DALLAPICCOLA GRETA, FEDEL DAMIANO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Tatiana Lauriola, assiste alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Carlo Giovannini, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Il Presidente comunica che in data 15 aprile 2024 è stata acquisita al protocollo comunale sub n. 4254 la mozione presentata dal capogruppo del gruppo consiliare “IMPEGNO PER PINE’ ”, avente ad oggetto “Applicazione del salario minimo negli appalti e concessioni comunali“, nel seguente testo:

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale il Gruppo consiliare “Impegno per Piné”, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una discussione approfondita in seno al Consiglio e di impegnare attivamente l’Amministrazione nel concretizzare quanto proposto:

Premesso che

- La norma di cui all’art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 “Codice dei contratti pubblici” rubricata “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”, stabilisce:

al comma 1 “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”;

al comma 2 “Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1;

al comma 3 “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;

al comma 4 “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.

al comma 5 “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”;

- i dati INPS rilevano che in Italia sono 2 milioni 840 mila i lavoratori sotto la soglia dei 9 euro l’ora, tredicesima compresa. Di questi, 16.000 sono lavoratori trentini, riconducibili soprattutto al settore terziario, commercio, ristorazione, vigilanza privata e multiservizi, pulizie, servizi alla persona, studi commercialisti e legali. Ma in molti altri casi, lo sfruttamento deriva da contratti pirata, inquadramenti non corretti e pratiche elusive della contrattazione nazionale;*
- a fronte di una sostanziale stazionarietà dei prezzi, prosegue la perdita del potere di acquisto delle famiglie, con dati ISTAT che evidenziano come nel secondo trimestre 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici sia diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi siano cresciuti dello 0,2%. La propensione al risparmio, che già*

da diversi trimestri si attesta sotto il livello pre-covid, è inoltre stimata in diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente;

- *anche le Amministrazioni locali possono fare la differenza , con azioni concrete in grado di incidere sulla qualità di vita e sui diritti dei lavoratori, sulla scorta di quanto recentemente attuato dal Comune di Firenze;*
- *garantire il salario minimo di 9 euro lordi orari sia un atto di civiltà;*

Tutto ciò premesso

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:

- *a garantire, come previsto dall'art. 11 del Codice degli appalti, al personale impiegato nei lavori, nei servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, l'applicazione del contratto collettivo più attinente all'attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, salvo i trattamenti di miglior favore;*
- *adottare una delibera con la quale sia stabilito che in tutti gli appalti l'Amministrazione comunale di Baselga di Piné indicherà il contratto da applicare, individuato prioritariamente tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni datoriali più rappresentative e scegliendo un contratto che preveda un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro;*
- *nella stessa delibera, sia stabilito che, qualora l'impresa chieda in sede di offerta di applicare un contratto diverso da quello indicato nel bando di gara, l'Amministrazione effettuerà un'analisi integrale del contratto, comparando il contratto indicato con il contratto offerto, per verificare l'equivalenza sia delle tutele economiche (in particolar modo il rispetto del trattamento minimo 9 euro) sia delle tutele normative.*

Sentiti in merito gli interventi dei Consiglieri, come da processo verbale di seduta;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Visto lo Statuto comunale, approvato con la deliberazione consiliare nr. 33 di data 01.09.2014 e modificato con la consiliare nr. 2 di data 09.03.2016;

Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale, approvato con deliberazione nr. 47 di data 16.07.2001, e modificato con deliberazioni nr. 42 di data 22.09.2015 e nr. 1 di data 15.02.2017;

Preso atto che la presente proposta di mozione non è soggetta ai pareri di cui all'articolo 187, comma 1, della L.R. 03.05.2018 nr. 2, in quanto atto di natura politica;

Con voti 3 favorevoli, 1 astenuto, 11 contrari, su 15 presenti e votanti, palesemente espressi mediante alzata di mano e accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito

d e l i b e r a

1= di non approvare la mozione presentata dal capogruppo del gruppo consiliare "Impegno per

Piné”, avente ad oggetto “Applicazione del salario minimo negli appalti e concessioni comunali”, nel seguente testo:

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale il Gruppo consiliare “Impegno per Piné”, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una discussione approfondita in seno al Consiglio e di impegnare attivamente l’Amministrazione nel concretizzare quanto proposto:

Premesso che

- *La norma di cui all’art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 “Codice dei contratti pubblici” rubricata “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”, stabilisce:*

al comma 1 “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”;

al comma 2 “Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1;

al comma 3 “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;

al comma 4 “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.

al comma 5 “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”;

- *I dati INPS rilevano che in Italia sono 2 milioni 840 mila i lavoratori sotto la soglia dei 9 euro l’ora, tredicesima compresa. Di questi, 16.000 sono lavoratori trentini, riconducibili soprattutto al settore terziario, commercio, ristorazione, vigilanza privata e multi servizi, pulizie, servizi alla persona, studi commercialisti e legali. Ma in molti altri casi, lo sfruttamento deriva da contratti pirata, inquadramenti non corretti e pratiche elusive della contrattazione nazionale;*
- *a fronte di una sostanziale stazionarietà dei prezzi, prosegue la perdita del potere di acquisto delle famiglie, con dati ISTAT che evidenziano come nel secondo trimestre 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici sia diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi siano cresciuti dello 0,2%. La propensione al risparmio, che già da diversi trimestri si attesta sotto il livello pre-covid, è inoltre stimata in diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente;*

- *anche le Amministrazioni locali possono fare la differenza , con azioni concrete in grado di incidere sulla qualità di vita e sui diritti dei lavoratori, sulla scorta di quanto recentemente attuato dal Comune di Firenze;*
- *garantire il salario minimo di 9 euro lordi orari sia un atto di civiltà;*

Tutto ciò premesso

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:

- *a garantire come previsto dall'art. 11 del Codice degli appalti, al personale impiegato nei lavori, nei servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, l'applicazione del contratto collettivo più attinente all'attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, salvo i trattamenti di miglior favore;*
- *adottare una delibera con la quale sia stabilito che in tutti gli appalti l'Amministrazione comunale di Baselga di Piné indicherà il contratto da applicare, individuato prioritariamente tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni datoriali più rappresentative e scegliendo un contratto che preveda un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro;*
- *nella stessa delibera, sia stabilito che, qualora l'impresa chieda in sede di offerta di applicare un contratto diverso da quello indicato nel bando di gara, l'Amministrazione effettuerà un'analisi integrale del contratto, comparando il contratto indicato con il contratto offerto, per verificare l'equivalenza sia delle tutele economiche (in particolar modo il rispetto del trattamento minimo 9 euro) sia delle tutele normative.*

2= di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 co. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.*

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15.04.2024 N. 4254/PROT. DAL GRUPPO CONSILIARE “IMPEGNO PER PINE”, AVENTE AD OGGETTO “APPLICAZIONE DEL SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI E CONCESSIONI COMUNALI”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio Comunale

Carlo Giovannini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)